



ROMA , 29-10-2002

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
UFFICIO II - NORMATIVA
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI e per il loro tramite :
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL , CPS , CPI
- Alle Corti d'Appello

LORO SEDI

Informativa n. 24

OGGETTO : Art.25 decreto legislativo 26.3.2001 n.151. Astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 151/01, in favore degli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (e quindi degli iscritti all'INPDAP), considera utili, ai fini pensionistici, i periodi corrispondenti al congedo obbligatorio di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

Alcun limite viene posto alla collocazione temporale dei periodi utili da valutare.

Al riguardo, si rappresenta che in fase di emanazione di direttive applicative della disposizione in esame sono sorte da parte di questa Gestione previdenziale notevoli perplessità interpretative, di legittimità e di merito.

E' stata inoltrata ai competenti Ministeri Vigilanti, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, formale richiesta per conoscere il rispettivo avviso circa la corretta interpretazione della norma di cui trattasi.

Sarà cura di questo Istituto, una volta pervenuti i pareri, fornire, in merito, le dovute istruzioni operative.

Le Sedi provinciali INPDAP, nell'attesa dell'emanazione della circolare esplicativa, sono invitate ad acquisire, da parte dei soggetti interessati, le istanze di riconoscimento dei periodi in questione, con riserva di successiva trattazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa Rosalba Amato)

F.to AMATO